



Città di Legnano

REGOLAMENTO CIMITERIALE

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 14 in data 7 febbraio 2017*

I N D I C E

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Disposizioni generali

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Competenze
- Art. 3 – Responsabilità
- Art. 4 – Servizi a pagamento e gratuiti
- Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico

Capo II – Adempimenti conseguenti al decesso

- Art. 6 – Adempimenti amministrativi
- Art. 7 – Deposizione del cadavere nella cassa
- Art. 8 – Piastrina di riconoscimento
- Art. 9 – Trattamenti sul cadavere

Capo III – Attività funebre – Trasporti funebri

- Art. 10 – Attività funebre
- Art. 11 – Imprese esercenti l'attività funebre
- Art. 12 – Verifiche preventive al trasporto di cadavere
- Art. 13 – Trasporti funebri
- Art. 14 – Mezzi di trasporto e rimesse
- Art. 15 – Modalità di trasporto e percorso
- Art. 16 – Trasporto di persone decedute fuori abitazione
- Art. 17 – Orario dei trasporti
- Art. 18 – Ingresso al Cimitero di feretri provenienti da altro Comune
- Art. 19 – Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 20 – Cerimonie religiose e civili

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I – NORME GENERALI

- Art. 21 – Disposizioni generali
- Art. 22 – Cimiteri
- Art. 23 – Depositi mortuari ed obitorio
- Art. 24 – Obbligo di ricezione nei cimiteri
- Art. 25 – Altre ammissioni nei cimiteri
- Art. 26 – Orari di apertura
- Art. 27 – Disciplina dell'ingresso
- Art. 28 – Cerimonie funebri
- Art. 29 – Ordinaria cura delle sepolture
- Art. 30 – Ornamenti sulle sepolture del Cimitero Monumentale e del Cimitero Parco
- Art. 31 - Piante ed ornamenti floreali

CAPO II – PIANO CIMITERIALE

- Art. 32 – Disposizioni generali
- Art. 33 – Piano cimiteriale

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 34 – Inumazione – Cimitero Parco
- Art. 35 – Tumulazione

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 36 – Esumazioni ed estumulazioni
- Art. 37 – Esumazioni ordinarie e straordinarie
- Art. 38 – Estumulazioni ordinarie e straordinarie
- Art. 39 – Destinazione dei resti ossei
- Art. 40 – Regole comuni all'esumazione e all'estumulazione
- Art. 41 – Oggetti personali da recuperare
- Art. 42 – Materiali ed opere funerarie

CAPO V - CREMAZIONE

- Art. 43 – Autorizzazione alla cremazione
- Art. 44 – Raccolta e tumulazione delle ceneri
- Art. 45 – Affidamento delle ceneri
- Art. 46 – Controlli
- Art. 47 – Dispersione delle ceneri

TITOLO III – SEPOLTURE NEI CIMITERI

CAPO I – SEPOLTURE E CONCESSIONI CIMITERIALI

- Art. 48 – Diritto d'uso delle sepolture private
- Art. 49 – Concessioni cimiteriali
- Art. 50 – Identificazione delle sepolture
- Art. 51 – Durata delle concessioni - Rinnovo
- Art. 52 - Modalità di concessione ed assegnazione
- Art. 53 – Tariffe
- Art. 54 – Concessioni per futura sepoltura
- Art. 55 – Concessione provvisoria di loculo

CAPO II – REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Art. 56 – Costruzione delle sepolture private
- Art. 57 – Monumenti ed arredi funebri
- Art. 58 - Lastre di chiusura di loculi, ossari e cinerari – Cimitero Monumentale
- Art. 59 – Cippo per inumazione, lastre per ossari e cinerari – Cimitero Parco
- Art. 60 – Manutenzione delle sepolture private – Conservazione e tutela dei beni culturali

CAPO III – SUBENTRI, RINUNCE E PERMUTE

Art. 61 – Subentro nella titolarità della concessione

Art. 62 – Rinuncia alla concessione – Conservazione e tutela dei beni culturali, monumenti di pregio e sepolture storiche

Art. 63 – Permuta della concessione

Art. 64 – Riutilizzo della sepoltura

CAPO IV – ESTINZIONE, REVOCA, DECADENZA

Art. 65 – Estinzione della concessione

Art. 66 – Revoca della concessione

Art. 67 – Decadenza della concessione

Art. 68 – Conservazione e tutela dei beni culturali, monumenti di pregio e sepolture storiche

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Art. 69 – Imprese incaricate di lavorare nei Cimiteri

Art. 70 – Lavori nei Cimiteri

Art. 71 – Orari e limitazioni all'esecuzione dei lavori

Art. 72 – Prescrizioni in occasione della Commemorazione dei defunti

Art. 73 – Responsabilità – Deposito cauzionale

Art. 74 – Pulizia delle tombe

Art. 75 – Vigilanza

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 76 – Personale addetto ai Cimiteri

Art. 77 – Tenuta di registri e documenti

Art. 78 – Rapporti con il Comune

Art. 79 – Competenze

Art. 80 – Sanzioni

Art. 81 – Norme finali – Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento - nel rispetto della normativa statale e regionale in materia, ed in particolare del Titolo VI del R.D. 27/7/1934 n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, della L.R. della Lombardia 30/12/2009 n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e del Reg. reg. della Lombardia 9/11/2004 n. 6, e loro successive modifiche ed integrazioni – ha per oggetto la disciplina generale, in ambito comunale, relativa alle attività e servizi cimiteriali, funebri e connessi.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa statale e regionale in materia, indipendentemente dai rinvii e richiami espressi contenuti negli articoli che seguono.
3. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni contenute nel Reg. reg. n. 6/2004 e s.m.i..

Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e dall’Autorità Sanitaria Locale.
2. L’ordine e la vigilanza in materia di Cimiteri spettano al Comune, che si avvale dell’Agenzia di Tutela della Salute (d’ora innanzi ATS) territorialmente competente per gli aspetti igienico-sanitari e della Polizia Locale per quelli legati alla tutela dei luoghi e degli utenti.
3. Il Comune può affidare a terzi la gestione dei Cimiteri secondo quanto previsto dall’art. 75, comma 3, della L.R. 33/2009 e dall’art. 3 del Reg. reg. n. 6/2004, nel rispetto della normativa in materia di affidamento di servizi da parte dei soggetti pubblici.
4. Per soggetto gestore dei Cimiteri si intende il Comune che cura la gestione e la manutenzione in economia ovvero il soggetto affidatario di cui al comma 3.

Art. 3 - Responsabilità

1. Il soggetto gestore cura che all’interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi da estranei al suo servizio o per l’uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, anche per fatto altrui nei casi previsti, ne risponde secondo le norme in materia.

Art. 4 – Servizi a pagamento e gratuiti

1. L’inumazione, la tumulazione, la cremazione e, in generale, i servizi cimiteriali sono servizi pubblici onerosi, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, soggetti al pagamento delle tariffe tempo per tempo stabilite dal Comune nei modi di legge.
2. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le tariffe riguardano le seguenti tipologie di servizi:

- a) inumazione individuale per il Cimitero Parco (aree a sistema di inumazione);
- b) concessione di sepolture private individuali o collettive: loculi, tombe interrato, cappelle, ossari, cinerari);
- c) tumulazione di resti ossei o ceneri in loculo o altra sepoltura privata;
- d) riutilizzo spazio in loculo o altra sepoltura privata;
- e) operazioni cimiteriali: inumazione, esumazione, reinumazione indecomposti, tumulazione, estumulazione;
- f) deposito temporaneo di feretri in loculi comunali provvisori, in attesa di realizzazione della sepoltura da parte del privato a fronte di specifica concessione, ai sensi dell'art. 55 successivo;
- g) deposito feretri in camera mortuaria, dal 2° giorno di permanenza;
- h) deposito resti ossei o ceneri in camera mortuaria (o altro apposito locale), dal 30° giorno di permanenza;
- i) trasporto salma all'obitorio o in altro luogo individuato dalla competente autorità;
- j) istruttoria pratiche amministrative relative a: ricerche anagrafiche per verifica/ricerca parentele, recesso affido ceneri, ricerca contratti cimiteriali (anche con esito negativo), sostituzione sepoltura prima del suo utilizzo con rifacimento documentazione;

3. Sono gratuiti, e posti a carico del bilancio comunale, i servizi di interesse pubblico individuati dalla legge. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti o a pagamento, il presente articolo si intende automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma, senza necessità di modifica espressa.

Sono comprese tra i servizi gratuiti le seguenti attività:

- osservazione delle salme;
- recupero e trasporto delle salme di persone decedute senza assistenza medica.

4. Possono essere gratuiti ai sensi di legge i seguenti servizi:

- a) servizio funebre: fornitura della cassa, trasporto del feretro dal luogo del decesso o di deposito al luogo di sepoltura, eventuali esequie, inumazione al Cimitero Parco e fornitura cippo tombale;
- b) cremazione e destinazione delle ceneri, nel rispetto della legge 30/3/2001 n. 130 e della normativa di attuazione;
- c) versamento delle ceneri nel cinerario comune in caso di disinteresse dei familiari e/o aventi titolo, a seguito della cremazione;
- d) concessione di cinerario e conseguente tumulazione dell'urna, a seguito della cremazione.

Le condizioni per la gratuità dei servizi indicati alle lettere a), b), c) e d) del capoverso precedente sono:

- accertata indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia ed assenza di altri soggetti tenuti a provvedervi;
- defunto per il quale vi sia disinteresse da parte dei familiari e per il quale non risultino familiari, parenti od altri soggetti tenuti a provvedervi o, se esistenti, versino nelle condizioni di cui al capo precedente. Per disinteresse dei familiari si intende l'assenza univoca, permanente e non contraddetta di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura. Qualora, successivamente al decesso o alla sepoltura i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per il defunto, qualunque servizio fornito gratuitamente dal Comune, così come ogni altra spesa, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e sono rimborsate al Comune entro 60

giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per il defunto.

5. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal competente Ufficio comunale del Settore Servizi alla Persona sulla base delle informazioni assunte o in suo possesso e, qualora esistenti, in applicazione di leggi o regolamenti anche comunali in materia, o sulla base di criteri fissati con deliberazione della Giunta Comunale.
6. Con successivo provvedimento di disciplina delle tariffe può essere previsto il pagamento rateale dell'importo fissato per l'inumazione. Tale agevolazione è ammessa solo per gravi e documentati motivi economici, personali o familiari, con provvedimento del Dirigente o del Responsabile dei Servizi Demografici.
7. E' facoltà della Giunta Comunale concedere il funerale con oneri a carico del bilancio comunale a personalità che con la loro opera abbiano in vita dato lustro alla Città Legnano.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

Sono tenuti a disposizione del pubblico, nell'Ufficio comunale competente ed in ciascuno dei Cimiteri:

- a) l'orario di apertura e chiusura dei Cimiteri;
- b) copia del presente Regolamento;
- c) l'elenco delle aree soggette ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle sepolture in scadenza nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle sepolture per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico;
- g) gli altri atti previsti dalle norme;

CAPO II – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO

Art. 6 – Adempimenti amministrativi

L'accertamento dei decessi delle persone, gli adempimenti amministrativi conseguenti e l'osservazione dei cadaveri sono disciplinati dalla normativa statale e regionale in materia.

Art. 7 - Deposizione del cadavere nella cassa

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in cassa avente le caratteristiche stabilite dall'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dalla normativa regionale in materia. Il Comune di Legnano, senza necessità di modifiche al presente Regolamento, recepisce automaticamente ogni ulteriore disposizione nazionale o regionale.
2. In ciascuna cassa non si può racchiudere che un solo cadavere, fatta eccezione per madre e neonato morti in concomitanza del parto.
3. Per i cadaveri di persone morte per malattia infettiva-diffusiva si osservano le modalità indicate dall'art. 25 del D.P.R. 285/90.

Art. 8 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Art. 9 - Trattamenti sul cadavere

Sono disciplinati dalla normativa statale e regionale in materia:

- l'utilizzo di cadaveri a disposizione della scienza;
- il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
- l'imbalsamazione e la tanatoprassi.

CAPO III – ATTIVITA' FUNEBRE - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 10 – Attività funebre

1. Ai sensi dell'art. 74 della L.R. 33/2009 è definito attività funebre il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.
2. L'attività funebre è svolta dai soggetti in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Comune ove hanno la sede commerciale ed è disciplinata dalla normativa statale e regionale in materia.
3. E' vietata l'acquisizione di incarichi o la negoziazione di affari inerenti l'attività funebre all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura, locali di osservazione, obitori e luoghi funzionalmente analoghi. E' altresì vietato acquisire e/o utilizzare illecitamente informazioni o notizie allo scopo di procacciare servizi funebri.
4. I soggetti che esercitano l'attività funebre hanno l'obbligo di esporre nei locali in cui la stessa viene svolta il prezzario di tutte le forniture e dei servizi resi.
5. Gli orari di apertura delle sedi commerciali delle imprese funebri sono stabiliti nei modi di legge.
6. Il Comune esercita le funzioni amministrative di controllo, ordine e vigilanza sull'attività funebre, sui requisiti per il suo esercizio e sul trasporto delle salme, cadaveri, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi ed ossa, avvalendosi dell'ATS per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 11 - Imprese esercenti l'attività funebre

Al fine di consentire i necessari controlli, le imprese esercenti l'attività funebre aventi sede fuori dal territorio comunale comunicano "*una tantum*" all'Ufficio Cimiteri, in occasione del primo servizio svolto nel Comune di Legnano, il possesso dei prescritti titoli di legge per l'esercizio dell'attività, indicandone gli estremi. La medesima comunicazione deve essere ripetuta nel caso di modifica dei titoli di esercizio precedentemente comunicati. Tali imprese sono tenute al rispetto del presente Regolamento, in quanto applicabile.

Art. 12 - Verifiche preventive al trasporto di cadavere

1. L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio e sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 36 del Reg. reg. n. 6/2004 deve, prima della partenza, accertare l'identità del cadavere, accertare che il feretro sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, che siano state adottate le cautele igienico-sanitarie prescritte e provvedere alla sigillatura. In ogni caso la chiusura del feretro è effettuata dopo il rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura.
2. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui all'art. 36, comma 1, citato sono svolte dal personale sanitario dell'ATS competente del luogo in cui si trova il cadavere.

Art. 13 - Trasporti funebri

1. Il trasporto di salma, cadavere, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nati morti e prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, ossei o ceneri è definito, disciplinato e soggetto ad autorizzazione secondo le norme in materia.
2. Il servizio di trasporto funebre è esercitato sul territorio comunale senza diritto di privativa ed è regolato dalle disposizioni degli artt. 16 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dalla normativa regionale in materia.
3. Detto servizio può essere svolto nel Comune da ciascun soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre, oppure, qualora le attività siano svolte in forma disgiunta, da soggetti titolari dell'autorizzazione al trasporto funebre prevista dalla legge.
4. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, alle imprese che svolgono il trasporto funebre può essere imposto il pagamento di un diritto fisso nella misura stabilita dal Comune nei modi di legge.
5. Il servizio di trasporto dei feretri deve essere svolto secondo le norme in materia. Nella nozione di trasporto sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo ed il trasferimento del feretro, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione.
6. Il Comune, nel rispetto della normativa in materia, può richiedere alle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:
 - a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) il servizio di cui al precedente art. 4, comma 7.Le tariffe per i predetti servizi a carico del Comune sono stabilite nei modi di legge e contenute in apposita convenzione con dette imprese che definisce altresì, sentiti i soggetti interessati, i casi di intervento ed i criteri della turnazione.
7. Il Comune può riservarsi di eseguire, a propria cura od affidandolo a terzi nei modi di legge, il trasporto interno ai Cimiteri, da intendersi mero trasferimento di spoglie mortali, nonché di eseguire, a richiesta degli aventi titolo, il trasporto di cadaveri o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi tra i Cimiteri cittadini, in quanto attività cimiteriali.

8. Ai sensi della L.R. 33/2009, la vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune, che si avvale dell'ATS per agli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri.

Art. 14 - Mezzi di trasporto e rimesse

1. I requisiti e l'utilizzo dei veicoli destinati al trasporto di salme o cadaveri, e le relative rimesse, sono disciplinati dalla normativa statale e regionale in materia e soggetti al controllo dall'ATS per gli aspetti igienico-sanitari.
2. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali possono effettuare il trasporto di salme, rispettivamente di militari ed appartenenti, con mezzi propri osservando le disposizioni in materia ed in esenzione dal pagamento di qualunque diritto.
3. La sistemazione degli addobbi floreali all'esterno dell'autofunebre è consentita solo mediante l'utilizzo di appositi sostegni stabilmente fissati sul veicolo.

Art. 15 - Modalità di trasporto e percorso

1. Il trasporto funebre comprende il prelievo del feretro dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il trasferimento alla chiesa od altro luogo di onoranze, la sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito religioso o civile, il proseguimento fino al Cimitero, crematorio od altra destinazione prevista, seguendo il percorso più breve. Sono fatte salve le eventuali prescrizioni o cautele ai sensi dell'art. 27 del R.D. 773/31 (T.U.L.P.S.).
2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. In caso di cerimonia di particolare onoranza o diversa dalle rituali, la sosta è preventivamente autorizzata dal Sindaco.
3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e deve essere accompagnato dai documenti autorizzativi previsti dalla legge secondo la destinazione.
4. Non sono di norma consentiti i cortei a piedi dall'abitazione (od altro luogo in cui è posto il feretro) alla chiesa, o altro luogo di onoranze, ed al Cimitero.
5. In caso di prevedibile rilevante concorso di persone, il Responsabile dei Servizi Demografici, o suo delegato, ed il Comando di Polizia Locale concordano gli opportuni provvedimenti sulla circolazione, per garantire le necessarie condizioni di sicurezza e l'ordinato svolgimento del servizio funebre.

Art. 16 – Trasporto di persone decedute fuori abitazione

1. Ove richiesto in tempo utile per il funerale e quando non vi ostino disposizioni di legge, il Responsabile dei Servizi Demografici o suo delegato può autorizzare il trasporto del feretro, in cassa chiusa ed a mezzo autofunebre, dal luogo di decesso (od altro luogo in cui è posto) all'abitazione del defunto.
2. Quando ricorrano circostanze particolari, o nel caso di speciali onoranze, il Responsabile dei Servizi Demografici o suo delegato può autorizzare il trasporto del feretro in luogo diverso dall'abitazione del defunto. In tal caso la richiesta di trasporto deve essere corredata dal consenso del soggetto che ha la disponibilità del luogo in cui si intende trasportare il feretro.

Art. 17 – Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in orari fissi antimeridiani e pomeridiani, stabiliti preventivamente con provvedimento del Sindaco, sentiti i ministri di culto per quanto riguarda i funerali con rito religioso.
2. Sulla base degli orari di cui al comma 1, l'Ufficio Cimiteri fissa l'ora del funerale secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto e tenendo conto, comunque, del tempo trascorso dal decesso e delle esigenze eventualmente comunicate dai ministri di culto in caso di funerali religiosi. Laddove possibile, tiene conto anche delle eventuali indicazioni dei familiari del defunto.
3. La richiesta deve pervenire all'Ufficio Cimiteri, di norma, entro le ore 12.00 del giorno antecedente l'effettuazione del trasporto e deve, di norma, indicare se il feretro è destinato a tumulazione, inumazione o cremazione.
4. Il medesimo Ufficio adotta i provvedimenti che si rendono necessari per l'esecuzione del trasporto funebre, dando le necessarie indicazioni al personale incaricato della gestione dei Cimiteri.

Art. 18 – Ingresso al Cimitero di feretri provenienti da altro Comune

1. I feretri provenienti da altro Comune sono di norma trasportati direttamente al Cimitero, ove il personale incaricato ne accerta la regolarità sulla base della documentazione di accompagnamento prodotta, secondo le previsioni di legge ed in relazione alla destinazione del feretro stesso. L'Ufficio Cimiteri autorizza la sepoltura secondo le norme di legge e del presente Regolamento.
2. Ove richiesto dai congiunti od aventi titolo, il medesimo Ufficio autorizza il trasporto dei feretri, prima della sepoltura od altra destinazione, all'abitazione, alla chiesa o ad altro luogo di onoranze.

Art. 19 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di cadaveri, resti ossei o ceneri da o per l'estero è autorizzato in conformità alle norme nazionali ed alle convenzioni internazionali.
2. I feretri provenienti dall'estero devono, di norma, essere trasportati al Cimitero, ove il personale incaricato ne accerta la loro regolarità e quella della documentazione di accompagnamento, secondo le previsioni di legge ed in relazione alla destinazione del feretro.
3. In caso di irregolarità, l'Ufficio Cimiteri richiede all'impresa incaricata del trasporto la messa a norma del feretro e della relativa documentazione, con oneri a carico di coloro che hanno commissionato il servizio.
4. Ove richiesto dai congiunti od aventi titolo, il medesimo Ufficio autorizza il trasporto dei feretri, prima della sepoltura od altra destinazione, all'abitazione, alla chiesa o ad altro luogo di onoranze.

Art. 20 - Cerimonie religiose e civili

1. Lo svolgimento di cerimonie funebri religiose e civili si conforma alle norme del presente Regolamento per quanto riguarda il trasporto dei feretri.
2. Ai sensi dell'art. 68 della L.R. 33/2009, il Comune assicura l'utilizzo di spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili con modalità da consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre.
3. L'uso degli spazi indicati al comma precedente è gratuito.

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 21 - Disposizioni generali

1. Le aree e gli spazi cimiteriali costituiscono beni del demanio comunale ai sensi degli artt. 823 e 824 del codice civile e sono inalienabili, non acquisibili per usucapione ed inespropriabili. La caratteristica della demanialità si estende alle loro pertinenze e servitù. Per quanto sopra, essi non possono essere oggetto di cessione tra privati, neanche limitatamente a qualunque diritto reale di godimento. In caso di decadenza, revoca, estinzione o rinuncia delle concessioni cimiteriali, le aree e i manufatti realizzati in loro corrispondenza rientrano nella disponibilità del Comune, senza che il concessionario o suoi aventi causa possano accampare alcuna pretesa o diritto di sorta.
2. Ai sensi dell'art. 337 del R.D. 27/7/1934 n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), ogni Comune deve avere un Cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione.
3. È vietata la sepoltura dei cadaveri in luogo diverso dai Cimiteri, fatte salve le autorizzazioni previste dall'art. 75, comma 6, della L.R. 33/2009 e dagli artt. 27 e 28 del Reg. reg. n. 6/2004.
4. Fatte salve le funzioni di natura pubblica non affidabili, il Comune può affidare a terzi la gestione dei Cimiteri secondo quanto previsto dall'art. 75, comma 3, della L.R. 33/2009 e dall'art. 3 del Reg. reg. n. 6/2004, nel rispetto della normativa in materia di affidamento di servizi da parte dei soggetti pubblici.
5. Il servizio di custodia dei Cimiteri è di norma assicurato dal personale del soggetto che ne ha la gestione.

Art. 22 – Cimiteri

Fermo restando l'obbligo previsto dell'art. 337 del R.D. 1265/1934, il Comune provvede alle sepolture mediante i seguenti Cimiteri comunali, ai sensi degli artt. 10 e 22 del Reg. reg. n. 6/2004 e s.m.i.:

- a) Cimitero Monumentale di corso Magenta, con aree e strutture riservate alla tumulazione (interrata, in loculi, ossari o cinerari, tombe e cappelle di famiglia), per la concessione di sepolture private individuali, familiari e per collettività; lo stesso Cimitero dispone attualmente di area a sistema di inumazione riservato alla sepoltura dei bambini, indicativamente sino ai 7 anni (campo D).
- b) Cimitero Parco di via delle Palme, con aree a sistema di inumazione individuale, nonché ossari e cinerari in concessione, ossario/cinerario comune e area per la dispersione delle ceneri ("Giardino delle rimembranze").

Art. 23 – Depositi mortuari ed obitorio

1. Ogni Cimitero comunale ha un deposito per l'eventuale sosta temporanea di feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie, in attesa di sepoltura o cremazione o per il caso di loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.

2. Il Comune di Legnano provvede, nei casi previsti dalla legge, al deposito di osservazione, alla custodia delle salme ed alle funzioni obitoriali presso struttura sanitaria appositamente individuata ovvero presso locali rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Art. 24 – Obbligo di ricezione nei Cimiteri

Il Comune di Legnano, ai sensi dell'art. 75, comma 1, della L.R. 33/2009, è tenuto a dare sepoltura, salvo che venga richiesta altra destinazione da parte degli aventi titolo:

- a) ai cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del Comune, anche se non residenti;
- b) ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel Comune;
- c) ai nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
- d) alle parti anatomiche riconoscibili, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
- e) alle ossa, ai resti mortali ed alle ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b), c) e d) precedenti.

Art. 25 – Altre ammissioni nei Cimiteri

1. Nei Cimiteri sono inoltre ammesse, per essere collocate secondo le modalità indicate all'art. 22 precedente, previa ricognizione e fissazione periodica delle disponibilità sulla base del Piano cimiteriale, che tiene conto della necessità di garantire le sepolture obbligatorie stabilite dalla legge:
 - a) la sepoltura di persone che abbiano trasferito la residenza da Legnano direttamente presso strutture assistenziali situate in altri Comuni, ove si trovavano ricoverate al momento del decesso, nel caso in cui dette strutture impongano tale adempimento ai propri ospiti;
 - b) la sepoltura di persone che abbiano avuto residenza a Legnano per almeno 15 anni o, se inferiore, corrispondente alla maggior parte della vita;
 - c) la sepoltura di persone che abbiano vincoli di parentela sino al 2° grado con persone residenti a Legnano, del coniuge o dell'unito civilmente di persona residente;
 - d) la sepoltura di resti mortali o ceneri di persone che abbiano vincoli di parentela sino al 3° grado con persone residenti a Legnano, del coniuge o dell'unito civilmente di persona residente.
2. Il provvedimento di fissazione od aggiornamento delle tariffe di ciascuna tipologia di sepoltura potrà prevedere maggiorazioni per quelle indicate alle lettere b), c) e d) del comma precedente.
3. La Giunta Comunale può eccezionalmente, con proprio provvedimento, concedere la sepoltura a persone che in vita si siano particolarmente distinte, dando lustro alla Città di Legnano.
4. Al Cimitero Parco può inoltre essere ammessa l'inumazione di persone non residenti non comprese nelle categorie indicate al comma 1, previa ricognizione e fissazione periodica delle disponibilità sulla base del Piano cimiteriale. Il provvedimento che definisce tale disponibilità stabilisce contestualmente la tariffa di inumazione, maggiorata rispetto a quella applicata ai residenti.

Art. 26 – Orari di apertura

1. I Cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato con provvedimento del Sindaco. Gli orari di apertura e chiusura sono esposti all'ingresso di ciascun Cimitero. Per agevolare la visita ai Cimiteri, in occasione della commemorazione dei defunti possono essere fissati orari di apertura più ampi.
2. Negli orari di chiusura è vietato l'accesso a chiunque non sia espressamente autorizzato dal competente Ufficio comunale, fatto salvo il personale di custodia, quello comunale e quello dell'eventuale gestore del Cimitero, per ragioni attinenti il servizio.
3. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima dell'orario di chiusura.
4. E' dato avviso della chiusura 15 minuti prima dell'orario fissato, di norma a mezzo segnale acustico. Il personale di custodia prima di effettuare la chiusura dei cancelli verifica l'assenza di visitatori all'interno del Cimitero.

Art. 27 - Disciplina dell'ingresso

1. L'ingresso ai Cimiteri è, di norma, consentito solo a piedi. E' vietato l'accesso a velocipedi, ciclomotori e motocicli.
2. L'accesso dei veicoli deve essere preventivamente autorizzato ed avvenire esclusivamente per ragioni di lavori o servizi da eseguirsi all'interno, oppure per consentire la visita ai defunti da parte di persone in possesso del contrassegno per la mobilità delle persone disabili di cui all'art. 381 del DPR 495/82 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada). Il sabato è possibile l'accesso ai veicoli di cui sopra al solo Cimitero Parco. Nei giorni festivi e nel giorno dedicato alla commemorazione dei defunti (2 novembre) non è ammesso alcun accesso di veicoli.
3. Qualora l'inabilità alla deambulazione sia solo temporanea e di durata non superiore ai 60 giorni, l'autorizzazione all'accesso è rilasciata dall'Ufficio Cimiteri a fronte di specifica certificazione medica.
4. Qualora necessario per garantire la sicurezza degli utenti a piedi, il Comune, con apposito provvedimento, può ulteriormente disciplinare l'accesso dei veicoli al servizio delle persone disabili, prevedendo il rilascio di un'autorizzazione personale valida per determinati giorni della settimana ed eventualmente anche per un determinato numero di ingressi al mese, fermi restando i divieti di cui al comma 1.
5. A qualunque veicolo autorizzato ad accedere ai Cimiteri è fatto obbligo di osservare il limite di velocità di 10 km/h.
6. Nei Cimiteri è consentito l'ingresso agli animali d'affezione tenuti in apposito trasportino ed ai cani tenuti al guinzaglio, muniti anche di museruola se di grossa taglia. Il proprietario deve comunque adottare tutte le opportune cautele per non arrecare disturbo alle persone e non far imbrattare i luoghi. Sono fatte salve le altre norme in materia, in quanto applicabili, e l'ingresso dei cani che accompagnano i non vedenti.
7. E' vietato l'ingresso ai Cimiteri:
 - a) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta, se non previamente autorizzate dal personale cimiteriale al momento dell'ingresso;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza oppure vestite od in condizioni che contrastano con il decoro del luogo;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno attività di questua;
 - d) ai bambini di età inferiore agli anni 12 non accompagnati da adulti.

8. L'organo o l'ufficio comunale competente può, con provvedimento motivato, limitare ulteriormente l'ingresso dei veicoli e degli animali in particolari circostanze, per ragioni di sicurezza dei visitatori o di tutela dei luoghi.
9. Nei Cimiteri è inoltre vietato:
 - a) compiere atti o tenere comportamenti irriverenti o incompatibili con la natura del luogo;
 - b) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi o prodotti, distribuire, esporre od affiggere volantini, scritte o materiale pubblicitario;
 - c) fumare, produrre rumori, cantare, parlare ad alta voce;
 - d) introdurre oggetti irriverenti;
 - e) rimuovere dalle sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi e qualunque altro oggetto a corredo;
 - f) danneggiare, deturpare o comunque manomettere aiuole, alberature, lapidi, ornamenti, installazioni, impianti e strutture, pubbliche o di terzi;
 - g) eseguire lavori, servizi e simili sulle sepolture altrui, senza il consenso degli aventi diritto;
 - h) gettare fiori e piante appassite o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, ovvero depositare neve sui tumuli o sepolture altrui;
 - i) portare fuori dal Cimitero qualunque arredo funebre, senza la preventiva autorizzazione;
 - j) assistere ad esumazioni, estumulazioni od altre operazioni analoghe, con eccezione per i familiari, gli addetti al servizio e le persone autorizzate dall'Ufficio Cimiteri;
 - k) fotografare o riprendere cortei, cerimonie, sepolture private, operazioni cimiteriali, senza la preventiva autorizzazione del Ufficio Cimiteri e, per cortei, cerimonie e sepolture, anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l) turbare lo svolgimento di cortei, cerimonie, riti religiosi o civili di qualsiasi tipo.
10. I divieti indicati al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono anche agli ingressi ed alle aree immediatamente adiacenti ai Cimiteri, salvo il rilascio di apposita autorizzazione.
11. Fatte salve le sanzioni applicabili nel caso di violazione degli specifici divieti previsti dal presente articolo, coloro che persistono in comportamenti od atti vietati sono intimati ad uscire da parte dal personale addetto alla custodia, se necessario richiedendo l'intervento degli organi di polizia.

Art. 28 - Cerimonie funebri

1. All'interno dei Cimiteri è permessa la celebrazione di cerimonie funebri, sia per il singolo che per la collettività dei defunti, fatti salvi i divieti di legge o regolamento.
2. In caso di celebrazione che possa dar luogo a significativo concorso di persone, il promotore od organizzatore deve darne avviso con congruo anticipo al Ufficio Cimiteri, per l'adozione degli eventuali opportuni provvedimenti.

Art. 29 – Ordinaria cura delle sepolture

1. Tutte le sepolture nei Cimiteri devono, a cura e spese di coloro che ne hanno la materiale disponibilità, essere mantenute in condizioni di costante decoro e sicurezza, con la pulizia e la manutenzione delle lapidi e dei monumenti. E' vietato l'utilizzo di contenitori di recupero come portafiori.

2. L'Ufficio Cimiteri dispone la rimozione dalle sepolture degli oggetti, piantumazioni, manufatti, ornamenti e strutture, collocati provvisoriamente o stabilmente, vietati o che per qualunque ragione risultano non correttamente mantenuti, indecorosi, pericolosi o abbandonati, oppure che fuoriescono dall'area assegnata.
3. Fatti salvi i casi di urgenza, i provvedimenti di cui al comma precedente sono adottati previa diffida scritta agli interessati, o previa affissione sulla sepoltura ed all'ingresso del Cimitero per 30 giorni nel caso di irreperibilità, e sono eseguiti in danno degli interessati che erano tenuti a provvedervi.

Art. 30 - Ornamenti sulle sepolture del Cimitero Monumentale e del Cimitero Parco

1. Al Cimitero Monumentale è consentita la collocazione di oggetti ornamentali quali vasi, ritratti, ricordi, mazzi di fiori, ceri e simili, purché decorosi e rispondenti alla sacralità del luogo. La collocazione di ceri e lumi con fiamma viva è ammessa solo se questi sono del tipo con coperchio tale da garantire la sicurezza e, in ogni caso, devono essere posti in modo da evitare qualsiasi rischio di incendio.
2. Negli spazi antistanti i loculi, ossari o cinerari è vietato depositare sul pavimento vasi, lumi od altri oggetti.
3. L'arredo ed ornamento funebre delle sepolture al Cimitero Parco è disciplinato dal successivo art. 59.

Art. 31 - Piante ed ornamenti floreali

1. Gli ornamenti con fiori freschi e piante, ove consentiti, devono essere rimossi quando appassiti, a cura di coloro che hanno la disponibilità della sepoltura sulla quale sono collocati.
2. Anche sulle sepolture ove è ammessa l'installazione di ornamenti da parte dei privati, è comunque vietata la piantumazione di specie arboree che, crescendo, possono risultare pericolose o moleste per altezza o larghezza, caduta di foglie, espansione delle radici ed altri sviluppi della pianta. Qualunque piantumazione deve in ogni caso essere costantemente mantenuta in ordine e contenuta ad altezza non superiore a quella stabilita per i monumenti funebri e larghezza tale da non fuoriuscire dal perimetro dell'area assegnata.
3. L'Ufficio Cimiteri, senza necessità di preventivo avviso agli interessati, dispone la rimozione dalle sepolture dei fiori ed arbusti appassiti ed il taglio dei rami, arbusti, ecc. che fuoriescono dal perimetro della sepoltura sulla quale sono collocati, con addebito delle eventuali spese a coloro che erano tenuti a provvedervi.
4. Corone, cuscini, cofani floreali e simili collocati in prossimità della sepoltura in occasione della cerimonia funebre possono essere rimossi dagli operatori cimiteriali qualora costituiscono intralcio al transito, alle operazioni cimiteriali o alla pulizia dell'area.

CAPO II - PIANO CIMITERIALE

Art. 32 - Disposizioni generali

Alla costruzione e modifica dei Cimiteri si applicano le disposizioni dell'art. 54 e ss. del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, dell'art. 75 della L.R. 33/2009 e dell'art. 7 e ss. del Reg. reg. n. 6/2004 e s.m.i. e relativo allegato 1.

Art. 33 - Piano cimiteriale

1. Il Comune di Legnano è dotato di Piano cimiteriale approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dell'art. 6 del Reg. reg. n. 6/2004 e s.m.i. e relativo allegato 1, che recepisce le necessità di sepoltura nell'arco dei vent'anni successivi all'approvazione del piano stesso. Il Piano cimiteriale viene aggiornato periodicamente ai sensi della normativa in materia.
2. Il Piano cimiteriale individua, in particolare, la distribuzione delle aree destinate ai diversi tipi di sepoltura, nel rispetto della disciplina in materia. L'area o le aree per l'inumazione devono avere le caratteristiche dimensionali indicate all'art. 6, comma 6, del Reg. reg. n. 6/2004 e s.m.i..

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 34 - Inumazione – Cimitero Parco

1. Ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, i Comuni hanno l'obbligo di avere un Cimitero con almeno un'area destinata alla sepoltura per inumazione, con le caratteristiche indicate dall'art. 68 e ss. del medesimo D.P.R. 285/1990 e dall'art. 15 del Reg. reg. n. 6/2004 e s.m.i..
2. Il Comune di Legnano individua il Cimitero Parco quale luogo di sepoltura dotato di aree per l'inumazione, come meglio specificato al precedente art. 22, comma 1, lettera b).
3. Le aree per l'inumazione sono divise in cinque Campi, formati da settori e riquadri; l'utilizzo delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
4. Le sepolture per inumazione hanno un periodo normale di rotazione della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate, su richiesta degli aventi diritto o quando non sia richiesto altro tipo di collocazione, per le sepolture indicate agli articoli 24 e 25 precedenti, dietro pagamento della relativa tariffa.
5. Le aree per l'inumazione sono altresì utilizzate per le sepolture il cui onere è posto a carico del Comune di Legnano secondo le norme in materia.

Art. 35 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture in loculi, tombe o nicchie, di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie od altri contenitori previsti dalle norme, realizzate dal Comune o dai concessionari di aree per sepolture private. Nelle predette sepolture, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
2. Le sepolture a tumulazione hanno le caratteristiche indicate dall'art. 76 del D.P.R. 285/1990 e dall'art. 16 del Reg. reg. n. 6/2004 e s.m.i. e relativo allegato 2.
3. Ogni loculo, tomba o nicchia sono realizzati in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
4. Per un periodo di venti anni dal 10/2/2005 (entrata in vigore del Reg. reg. n. 6/2004) e per le sepolture costruite prima della predetta data, è consentita la tumulazione in deroga a quanto previsto al comma precedente, ai sensi dell'art. 16, comma 8, del Reg. medesimo, solo ricorrendo tutte le condizioni ivi prescritte. In mancanza di una o più di tali condizioni e, in ogni caso, decorso il predetto

termine di venti anni, nel loculo, tomba o nicchia sono consentite unicamente operazioni di estumulazione e la tumulazione di urne cinerarie o cassette di resti ossei.

5. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente Regolamento.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 36 - Esumazioni ed estumulazioni

1. Le esumazioni e le estumulazioni sono disciplinate dall'art. 82 e ss. del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dall'art. 20 del Reg. reg. n. 6/2004 e s.m.i.. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Comune secondo criteri sui quali esprime il proprio parere l'ATS competente e secondo la programmazione dell'Ufficio Cimiteri.
2. Dette operazioni sono eseguite alla presenza del personale che gestisce il Cimitero. Può essere richiesta dal Comune la presenza di personale dell'ATS qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
3. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ATS dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
4. Delle operazioni di esumazione ordinaria o di estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura è data preventiva pubblicità da parte dell'Ufficio Cimiteri, con affissione all'Albo pretorio e all'ingresso dei Cimiteri, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza. In relazione alle operazioni di volta in volta da eseguire, la predetta forma di pubblicità può essere integrata da comunicazione personale agli aventi diritto sulla sepoltura, inviata con lettera raccomandata od altra forma che ne garantisca la ricezione.
5. L'affissione o comunicazione di cui al comma precedente indica il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali nonché il trattamento prestabilito in via generale dal Comune per i cadaveri non completamente mineralizzati e per i resti ossei o le ceneri.

Art. 37 - Esumazioni ordinarie e straordinarie

1. Le aree a sistema di inumazione hanno un normale periodo di rotazione della durata di dieci anni, trascorso il quale il Comune esegue le esumazioni ordinarie. Qualora si accerti che, con il turno di rotazione decennale, la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta o, al contrario, che la stessa si compie in un periodo più breve, si applica l'art. 82 del D.P.R. 285/1990.
2. Possono essere eseguite esumazioni straordinarie prima della scadenza del turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria o, previa autorizzazione comunale, per il trasporto in altra sepoltura o la cremazione. Le esumazioni straordinarie sono disciplinate dagli artt. 83 e 84 del D.P.R. 285/1990.

Art. 38 - Estumulazioni ordinarie e straordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie sono di norma eseguite dal Comune nei modi di legge, alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture o, per effettuare altra

tumulazione, quando siano trascorsi almeno dieci anni se i loculi sono areati o venti anni se i loculi sono stagni. I feretri sono estumulati secondo la programmazione dell'Ufficio Cimiteri.

2. Possono essere eseguite estumulazioni straordinarie prima dei termini indicati al comma precedente per ordine dell'autorità giudiziaria o, previa autorizzazione comunale, per il trasporto in altra sepoltura o la cremazione.

Art. 39 – Destinazione dei resti ossei

I resti ossei che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie o delle estumulazioni ordinarie, dopo che sia stata accertata la completa mineralizzazione del cadavere, sono raccolti e depositati nell'ossario comune, a meno che coloro che vi hanno interesse ne chiedano la raccolta in cassetta di zinco da destinare a sepoltura privata in ossario, loculo o tomba in concessione. E' altresì possibile la cremazione dei resti ossei e l'affidamento delle relative ceneri. Sulla cassetta di resti ossei o sull'urna cineraria sono riportati in modo indelebile il nome, il cognome e la data di morte del defunto.

Art. 40 – Regole comuni all'esumazione e all'estumulazione

1. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie sono, di norma, eseguite dal Comune nei modi di legge.
2. In caso di non completa mineralizzazione del cadavere esumato o estumulato, i resti mortali potranno:
 - a) essere avviati, previo assenso degli aventi titolo e a loro spese, alla cremazione secondo le norme in materia;
 - b) trasferiti in area di inumazione in contenitori di materiale biodegradabile o, nel caso di estumulazione, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione. Il periodo di ulteriore inumazione è fissato in almeno cinque anni (o in due anni laddove ci si avvalga di prodotti enzimatici). La nuova inumazione è soggetta al pagamento della relativa tariffa.
3. In occasioni di esumazioni ed estumulazioni è vietato eseguire operazioni tendenti a ridurre il cadavere non completamente mineralizzato entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato al momento della sepoltura. Il Responsabile dei Servizi Demografici è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria, al Sindaco ed all'ATS competente chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 c.p..
4. A richiesta degli interessati all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dei Servizi Demografici o suo delegato può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco e stipula di nuova concessione con pagamento della relativa tariffa qualora ne ricorrano i presupposti. Nel caso di cui al presente comma non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non decorsi almeno due anni dalla precedente.
5. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono a pagamento, secondo quanto stabilito dal provvedimento di fissazione della relativa tariffa, salvo i casi di indigenza.
6. La tumulazione dei resti ossei in sepoltura privata (ossario, loculo, tomba) è subordinata alla stipula della concessione ed al pagamento della relativa tariffa.

7. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa e al deposito di una cauzione.

Art. 41 - Oggetti personali da recuperare

1. Qualora ritengano che nel corso di esumazioni od estumulazioni possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto ne danno per tempo avviso scritto all'Ufficio Cimiteri e, in ogni caso, prima che l'operazione sia eseguita.
2. Gli oggetti segnalati e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna è redatto verbale in duplice esemplare, uno dei quali è rilasciato agli aventi diritto e l'altro conservato agli atti dell'Ufficio Cimiteri.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti devono essere consegnati al personale cimiteriale presente, il quale provvede a darne informazione al responsabile del Servizio ed a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di tre mesi. Qualora non reclamati entro il termine, se di interesse economico sono alienati dal Comune e il provento della vendita destinato ad interventi di miglioramento nei Cimiteri.

Art. 42 - Materiali ed opere funerarie

1. I materiali e le eventuali opere funerarie installati sulle sepolture private sono di proprietà degli aventi titolo in base alla concessione, i quali al momento delle estumulazioni o, comunque, alla scadenza delle concessioni ne decidono la destinazione.
2. Su richiesta degli aventi titolo, il Responsabile dei Servizi Demografici o suo delegato può autorizzare il riutilizzo di materiali ed opere in caso di cambiamento di sepoltura, purché siano in buono stato di manutenzione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Qualora non richiesti entro la data di estumulazione o di scadenza della concessione, se di interesse economico sono alienati dal Comune ed il provento della vendita destinato ad interventi di miglioramento nei Cimiteri. Materiali ed opere possono altresì essere impiegati per interventi di miglioramento generale dei Cimiteri.
4. Materiali ed opere funerarie provenienti dal Cimitero Monumentale non reclamati dagli aventi titolo e che rimangono a disposizione del Comune, se in buono stato di manutenzione e rispondenti ai requisiti prescritti possono essere destinati gratuitamente, a richiesta degli aventi diritto, ad arredo di sepolture che ne siano sprovviste, nel caso di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia ed assenza di altri soggetti tenuti a provvedervi, accertati ai sensi dell'art. 4, comma 5.
5. Le opere aventi valore artistico o storico possono essere conservate dal Comune all'interno dei Cimiteri. Il Piano cimiteriale disciplina la tutela dei monumenti funerari di pregio esistenti all'interno dei Cimiteri cittadini.
6. Sono fatte salve le previsioni della parte seconda D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio), a tutela delle strutture di proprietà comunale che costituiscono il Cimitero Monumentale e dei manufatti costituenti sepolture private esistenti al suo interno.

CAPO V - CREMAZIONE

Art. 43 - Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione di cadavere è preventivamente autorizzata dall'Ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, nei modi ed al ricorrere dei presupposti previsti dalle norme in materia.
2. Nel caso di cremazione di cadavere in precedenza sepolto, l'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficiale di stato civile del Comune di sepoltura.

Art. 44 - Raccolta e tumulazione delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria avente i requisiti stabiliti dalle norme in materia, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
2. Le urne possono essere tumulate nei Cimiteri in apposito cinerario, loculo o altra sepoltura privata, fatta salva la collocazione nel cinerario comune nel caso in cui il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Art. 45 - Affidamento delle ceneri

1. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o dall'unito civilmente o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74–77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
2. La consegna dell'urna può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti da cremazione di resti mortali derivanti da esumazioni o estumulazioni.
3. L'affidamento e consegna delle ceneri avvengono secondo le modalità previste dall'art. 14 del Reg. reg. n. 6/2004 e s.m.i. e dalle altre norme in materia.

Art. 46 - Controlli

Il Comune può procedere in qualsiasi momento a controlli, anche periodici ed a campione, sull'effettiva collocazione delle ceneri indicata dall'avente titolo.

Art. 47 - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto espressa nei modi di legge, dall'Ufficiale di stato civile ove è avvenuto il decesso, ovvero, nel caso di ceneri già tumulate, dall'Ufficiale di stato civile in cui si trova il Cimitero.
2. Ove il defunto non abbia indicato il luogo di dispersione, quest'ultimo è scelto dal coniuge o l'unito civilmente o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74–77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
3. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione le ceneri sono disperse nel cinerario comune o nell'area per la dispersione delle ceneri ("Giardino delle rimembranze").
4. La dispersione delle ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente.

5. Si applicano, per quanto non previsto dal presente regolamento, l'art. 13 del Reg. reg. n. 6/2004 e s.m.i. e le altre norme in materia.

TITOLO III – SEPOLTURE NEI CIMITERI

CAPO I - SEPOLTURE E CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 48 – Diritto d'uso delle sepolture private

1. Ai sensi degli articoli 823 e 824 del Codice Civile, i Cimiteri hanno carattere demaniale. Il diritto d'uso di sepoltura privata nei Cimiteri consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali, non alienabile, che lascia integro il diritto di proprietà del Comune sull'area cimiteriale.
2. Il diritto di cui trattasi è disciplinato dall'art. 93 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285, dall'art. 24 del Reg. reg. n. 6/2004 e s.m.i. e dal presente Regolamento.
3. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è limitato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri dei concessionari, dei loro familiari, degli aventi diritto dai primi e, su richiesta dei concessionari, alla sepoltura dei loro conviventi ai sensi di legge e delle persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei loro confronti.
4. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, per familiari del concessionario si intendono il coniuge o l'unito civilmente, gli ascendenti e discendenti in linea retta, i parenti in linea collaterale fino al secondo grado, gli affini fino al secondo grado e quanti, pur non avendo con il concessionario vincoli di parentela, di coniugio o di affinità, hanno fatto parte in vita del suo nucleo familiare. Tale ultimo stato può essere provato e riconosciuto esclusivamente in base alla circostanza della comune residenza anagrafica per un periodo continuativo di almeno un anno.
5. La sepoltura di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti del concessionario, prevista al precedente comma 3, può avvenire su richiesta del concessionario medesimo o, se deceduto, del coniuge, dell'unito civilmente e di tutti i discendenti in linea retta maggiorenni. La richiesta deve contenere apposita dichiarazione attestante le benemerienze acquisite con allegata, ove possibile, idonea documentazione. L'accoglimento della richiesta è di competenza del Responsabile dei Servizi Demografici.
6. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad associazioni o enti morali è riservato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri di persone le quali, al momento della morte, risultino averne titolo, secondo il relativo ordinamento, le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente morale e dall'atto di concessione.
7. Sono escluse dal diritto all'uso della sepoltura privata tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
8. I diritti di cui ai commi precedenti possono essere esercitati fino al raggiungimento della capienza del sepolcro.
9. Alle sepolture private si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni stabilite dal presente regolamento e dalle altre norme in materia. Le sepolture private non hanno comunicazione con l'esterno del cimitero.

Art. 49 – Concessioni cimiteriali

1. Fatto salvo quanto previsto in materia di aree di inumazione dall'art. 22 del presente regolamento e dalle norme ivi richiamate, il Comune concede a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi di legge o ad enti morali, l'uso di aree per la realizzazione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività, senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo modalità e tariffe previste dalle norme in materia, dal presente regolamento e dai relativi provvedimenti comunali.
2. Il Comune può altresì realizzare tombe e manufatti da concedere in uso come sepolture private.
3. Nel caso in cui il Comune affidi a terzi la gestione totale o parziale dei Cimiteri, la facoltà di realizzare e cedere in uso sepolture private, per la durata dell'affidamento, è estesa al gestore nei termini eventualmente consentiti dal contratto di servizio e dalle norme in materia, dal presente regolamento e dai relativi provvedimenti comunali, secondo tariffe fissate dal Comune che garantiscano pari opportunità di accesso ai cittadini residenti.
4. La superficie delle aree e le dimensioni massime delle sepolture (e relativi manufatti) di cui al comma 1 sono stabilite nel Piano cimiteriale.
5. Il rilascio delle concessioni è subordinato al pagamento della tariffa fissata dal Comune.
6. Ogni concessione di aree o manufatti cimiteriali deve risultare da apposito atto scritto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che ne regolano l'esercizio. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione, la sua identificazione, il numero di posti;
 - b) la durata;
 - c) il concessionario;
 - d) il destinatario/i o i criteri per l'individuazione dei futuri aventi il diritto d'uso; il concessionario ha facoltà di indicare i nominativi dei futuri aventi diritto;
 - e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
7. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
8. Non possono essere rilasciate concessioni a soggetti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione o che siano già titolari di altre concessioni.
9. Il titolare può utilizzare la concessione nei limiti dell'atto stesso e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano fissate o conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze di pubblico interesse.

Art. 50 – Identificazione delle sepolture

1. Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba o nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro manufatto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, nonché un identificativo alfanumerico progressivo assegnato dall'Ufficio Cimiteri.
2. Il cippo, lapide o altro manufatto, collocati dai famigliari o dagli altri soggetti interessati, devono essere conformi alle norme e condizioni stabilite dal presente regolamento e dalle altre norme in materia.

Art. 51 – Durata delle concessioni - Rinnovo

1. Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato, ai sensi dell'art. 25 del Reg. reg. n. 6/2004 e s.m.i.. La loro durata è fissata:
 - a) in 70 anni per le aree destinate all'edificazione di cappelle di famiglia al Cimitero Monumentale;
 - b) in 50 anni per le aree destinate alla costruzione di tombe interrate al Cimitero Monumentale;
 - c) in 50 anni per i loculi al Cimitero Monumentale;
 - d) in 30 anni per gli ossari e cinerari in entrambi i Cimiteri.Nell'atto di concessione sono indicate la decorrenza e la durata della stessa.
Le sepolture per inumazione al Cimitero Parco hanno un periodo normale di rotazione della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento.
2. Le concessioni anteriori all'entrata in vigore del presente Regolamento seguono, per quanto riguarda la durata, la scadenza indicata nell'atto di concessione stesso. Le concessioni perpetue mantengono tale caratteristica, fatti salvi i casi di estinzione previsti dall'articolo 65 successivo.
3. La modifica di una concessione perpetua, effettuata a qualsiasi titolo, o l'eventuale rinnovo della concessione alla scadenza ove consentito dal presente Regolamento, danno origine ad una nuova concessione a tempo determinato, regolata dalle norme del Regolamento medesimo e dalle altre in materia, ed è soggetta al pagamento della tariffa vigente al momento della stipula. Non è consentito il prolungamento della durata delle sepolture a sistema di inumazione, se non previsto dalla legge.
4. Le concessioni a sistema di tumulazione possono essere rinnovate alla scadenza per una volta soltanto, per un uguale periodo quelle indicate alla lettera a) del comma 1 e per un periodo pari alla metà della durata originaria quelle indicate alle lettere b), c) e d); sono fatte salve diverse indicazioni del Piano cimiteriale tempo per tempo vigente. Il rinnovo è soggetto al pagamento della tariffa vigente al momento della stipula della nuova concessione, proporzionale alla durata dello stesso.
5. Il rinnovo della concessione può essere richiesto dal concessionario o altri aventi titolo a partire dal 180° giorno antecedente la data di scadenza della concessione ed entro e non oltre il 60° giorno successivo alla data di scadenza della concessione medesima. Decorso tale ultimo termine, la concessione si estingue per naturale scadenza senza ulteriori formalità.
6. Qualora sia richiesta la tumulazione di feretri in sepolture la cui durata residua della relativa concessione sia inferiore ai 20 anni, è necessario il prolungamento della concessione stessa per il numero di anni pari a quelli occorrenti a garantire la permanenza del feretro nel rispetto delle norme in materia. Il prolungamento è soggetto al pagamento della tariffa vigente al momento della tumulazione, proporzionale alla durata dello stesso.

Art. 52 – Modalità di concessione ed assegnazione

1. Ai sensi dell'art. 25 del Reg. reg. n. 6/2004 e s.m.i., le concessioni in uso di sepolture per tumulazione sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con eccezione della prenotazione in vista del futuro affiancamento del coniuge, dell'unito civilmente o di parente di primo grado premorto, oppure nei casi in cui il Piano cimiteriale preveda la disponibilità di sepolture in eccedenza rispetto al fabbisogno di cui all'art. 6 del citato Reg. reg..

2. La concessione di loculi ed ossari o cinerari all'interno del Cimitero Monumentale avviene per scelta nell'ambito del singolo lotto reso disponibile dal Comune.
3. La concessione di aree per la costruzione di cappelle di famiglia è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio d'ordine la data di presentazione della domanda di concessione.
4. La concessione di aree per la costruzione di sepolture private interrato avviene per ordine progressivo, osservando come criterio la data di decesso.
5. L'inumazione al Cimitero Parco avviene per ordine progressivo nell'ambito dell'area resa disponibile dal Comune, osservando come criterio d'ordine la data di sepoltura.
6. La concessione di ossari e cinerari all'interno del Cimitero Parco avviene per ordine progressivo, osservando come criterio la data di decesso, dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra, nell'ambito del singolo lotto reso disponibile dal Comune. L'assegnazione deve essere richiesta prima dello svolgimento del funerale o entro il trentesimo giorno antecedente l'eventuale spostamento da altra sepoltura. L'assegnazione come sopra disciplinata può essere modificata esclusivamente in presenza di certificato medico che attesti il grave stato di salute del concessionario, tale da non permettergli di usufruire dell'assegnazione prevista.
7. La Giunta Comunale può prevedere anche al Cimitero Parco l'assegnazione delle concessioni di ossari e cinerari sulla base della scelta del richiedente nell'ambito del lotto disponibile, a fronte di una tariffa differenziata in base alla diversa collocazione in altezza della nicchia.

Art. 53 – Tariffe

Le tariffe da applicare alle sepolture e concessioni nei Cimiteri cittadini sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale nei modi di legge.

Art. 54 – Concessioni per futura sepoltura

1. Fatta salva l'eccezione prevista dall'art. 25, comma 2, del Reg. reg. n. 6/2004 e s.m.i., non è consentita, in entrambi i Cimiteri, la concessione di sepolture in premorienza.
2. Qualora il Piano cimiteriale tempo per tempo vigente preveda la disponibilità di sepolture in eccedenza rispetto al fabbisogno fissato e tale disponibilità sia effettiva:
 - può essere consentita la concessione di cinerari per futura sepoltura al Cimitero Parco a persone residenti non aventi coniuge, unito civilmente o discendenti diretti entro il 2° grado;
 - possono essere individuate aree all'interno del Cimitero Monumentale ove rilasciare concessioni per futura sepoltura a persone residenti che non godano già di altra concessione cimiteriale.
3. L'attuazione delle previsioni del comma 2 può avvenire solo previa ricognizione periodica dell'andamento delle sepolture rispetto alle previsioni del Piano cimiteriale e conseguente fissazione del numero di concessioni rilasciabili.

Art. 55 – Concessione provvisoria di loculo

1. A richiesta dei soggetti aventi titolo a disporre per la sepoltura, il feretro può essere provvisoriamente deposto in loculo all'uopo individuato dal Comune, ove disponibile.

2. Il deposito provvisorio è ammesso nei seguenti casi:
 - a) per i feretri da tumularsi in sepoltura privata a fronte del rilascio di specifica concessione ed in attesa della ultimazione dei relativi lavori di costruzione;
 - b) per i feretri tumulati in sepoltura privata, durante l'esecuzione di eventuali lavori di ripristino da parte dei privati.
3. La durata del deposito provvisorio non può protrarsi oltre il tempo indicato dal successivo art. 56 per la costruzione della sepoltura, ovvero oltre i 12 mesi nel caso indicato alla lettera b) del comma precedente. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla tumulazione del feretro nella definitiva sepoltura, con provvedimento dell'organo comunale competente ne è ordinata l'inumazione nell'area adibita a tale tipologia di sepoltura. Il feretro così inumato potrà essere successivamente esumato e tumulato solamente in sepolture private in concessione ovvero cremato, previo pagamento delle relative tariffe.
4. Il deposito in loculo provvisorio deve risultare da atto scritto ed avviene a fronte del pagamento della relativa tariffa, fissata in ragione della durata della permanenza del feretro.

CAPO II - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 56 – Costruzione delle sepolture private

1. Alla realizzazione delle sepolture private con sistema di tumulazione si applicano le disposizioni stabilite dalla normativa nazionale e regionale, anche per quanto concerne la preventiva acquisizione dei titoli abilitativi previsti in materia edilizia, nonché quelle del presente Regolamento e del Piano cimiteriale comunale. Le varianti, anche in corso d'opera, sono sottoposte alla medesima disciplina.
2. Le sepolture private interrato sono realizzate secondo gli schemi costruttivi previsti dalla normativa speciale in materia nonché secondo le tipologie, dimensioni e caratteristiche tecniche contenute nel Piano cimiteriale, anche per ragioni di uniformità architettonica. Le aiuole di sepolture private possono occupare soltanto la superficie della fossa. E' concessa la delimitazione delle sepolture con cordoli di altezza non superiore a cm. 20, rimanendo comunque entro il perimetro dell'area concessa.
3. La concessione di area destinata alla costruzione di sepoltura privata impegna il concessionario alla presentazione del relativo progetto, entro 2 mesi dalla data di rilascio della concessione. Dietro motivata richiesta, il responsabile del procedimento può concedere una proroga di non oltre 2 mesi del termine predetto.
4. La tipologia e le caratteristiche dei manufatti privati sono preventivamente rese note dal concessionario mediante deposito al competente Ufficio comunale del progetto esecutivo corredato con schemi grafici e riportante, in particolare, le dimensioni delle sepolture da realizzare (loculi per feretri o nicchie per ceneri o resti ossei, ecc.) e relative coperture, arredi e monumenti, comprensivi delle relative epigrafi.
5. I progetti di costruzione sono approvati dal Comune in conformità alle previsioni del presente Regolamento, del Piano cimiteriale e delle altre norme in materia. Nel provvedimento di approvazione è stabilito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro, in funzione del provvedimento di concessione dell'area. Possono essere imposte nei modi di legge particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione dei lavori.
6. La costruzione deve essere ultimata entro il termine di 12 mesi dalla data del titolo abilitativo, comunque rispettando il periodo di divieto di esecuzione di lavori

all'interno dei Cimiteri stabilito dal presente Regolamento. Il predetto termine può essere prorogato per un periodo non superiore a 6 mesi dal responsabile del procedimento, a seguito di motivata richiesta degli interessati. Decorso il termine di cui sopra, eventualmente prorogato, la struttura dei loculi del sepolcro non può essere oggetto di interventi modificativi.

7. Gli interventi di ordinaria manutenzione e quelli che non alterano il sepolcro in alcuna parte ma tendano solo a conservarlo sono soggetti alla sola preventiva comunicazione all'Ufficio Cimiteri.

Art. 57 - Monumenti ed arredi funebri

1. Le sepolture private in aree di tumulazione possono essere arricchite mediante la posa di arredi e monumenti funebri a cura ed onere dei concessionari, secondo le caratteristiche tecniche stabilite dal Piano cimiteriale.
2. La posa o sostituzione di monumenti funebri è soggetta alla disciplina amministrativa contenuta nell'articolo precedente.

Art. 58 - Lastre di chiusura di loculi, ossari e cinerari – Cimitero Monumentale

1. Le lastre di chiusura di loculi, ossari e cinerari devono essere in pietra naturale resistente nel tempo (marmo, granito e simili). Alle lastre di chiusura possono essere applicati ornamenti in marmo, bronzo o altro metallo, nonché portafiori e portalampade votive. La modalità di abbellimento delle lastre è preventivamente comunicata all'Ufficio Cimiteri.
2. Le scritte da apporre sulle lastre di chiusura devono essere limitate al nome, cognome, data di nascita e data di decesso delle persone tumulate, ed eventualmente ad una breve epigrafe.
3. La rimozione e/o la posa della lastra di copertura ai fini dell'abbellimento della stessa devono essere eseguite da parte di impresa incaricata dal concessionario, alla quale fa carico la responsabilità per rotture o danni dipendenti dagli interventi eseguiti.

Art. 59 – Cippo per inumazione, lastre per ossari e cinerari – Cimitero Parco

1. Ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, nelle aree di inumazione ogni fossa è contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, fornito e messo in opera dal Comune in maniera uniforme. Ogni cippo è contraddistinto da un identificativo alfanumerico del posto ed ha incisi il nome e cognome e le date di nascita e di morte del defunto.
2. Ogni posto è corredato, a cura del Comune in maniera uniforme, di elemento per l'apposizione della fotografia, della croce (se voluta), del vaso portafiori e di elemento predisposto per l'illuminazione votiva.
3. Non è ammessa la posa di elementi, arredi od oggetti diversi da quelli indicati ai commi precedenti e, qualora presenti, sono rimossi ai sensi dell'art. 29 precedente.

Art. 60 – Manutenzione delle sepolture private - Conservazione e tutela dei beni culturali

1. I concessionari delle sepolture private, gli aventi diritto da questi, i loro ascendenti, discendenti, eredi e legatari hanno l'obbligo, per tutta la durata della concessione, di mantenere a loro spese in buono stato di conservazione i manufatti costituenti la

sepoltura in ogni loro parte, provvedendo ai restauri ed al rinnovo delle parti degradate ed alla conservazione dei tumuli in terra.

2. Qualora i soggetti obbligati non ottemperino a quanto previsto al comma precedente, ovvero nessuno di essi risulti reperibile a seguito di specifici accertamenti, così da determinare condizioni di degrado della sepoltura, il Comune, previa diffida ad adempiere nei confronti dei soggetti reperiti, provvede ad avviare nei modi di legge il procedimento di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 67. Qualora sussistano ragioni di opportunità legate alla conservazione di manufatti di particolare pregio ovvero alla funzionalità del Cimitero, ovvero in caso di pericolo, il Comune può in subordine procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari, in danno dei soggetti obbligati.
3. Il Comune ha in ogni caso facoltà di disporre la rimozione di manufatti, lapidi ed altri ornamenti che siano ritenuti indecorosi per ragioni estetiche, di decenza o di igiene, nonché di far cancellare o correggere iscrizioni funebri erranee o indecorose. Previa diffida ai soggetti obbligati, in caso di inottemperanza il Comune vi provvede d'ufficio, in danno dei soggetti obbligati.
4. Al fine di conservazione e tutela dei beni culturali, il Comune promuove le azioni di propria competenza idonee a garantire l'applicazione delle norme previste dal D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio) anche rispetto alle sepolture private, in via generale nonché in occasione di interventi di manutenzione sulle stesse.

CAPO III – SUBENTRI, RINUNCE E PERMUTE

Art. 61 - Subentro nella titolarità della concessione

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, gli aventi diritto sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Cimiteri comunale entro 3 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente il subentro e la conseguente variazione della titolarità della concessione e, qualora in capo a più persone, indicando una di esse quale rappresentante nei rapporti con il Comune ai fini della gestione amministrativa del rapporto concessorio.
2. Trascorso un anno senza che gli aventi diritto abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento della titolarità della concessione, il Comune provvede ad avviare il procedimento di decadenza della stessa ai sensi dell'art. 67 del presente Regolamento e delle altre norme in materia.

Art. 62 - Rinuncia alla concessione - Conservazione e tutela dei beni culturali, monumenti di pregio e sepolture storiche

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di sepoltura privata a tempo determinato o perpetua da parte dell'avente titolo, a condizione che sia libera o liberabile da feretri, ceneri o resti ossei e da manufatti privati non riutilizzabili, a cura e spese del concessionario o altri aventi diritto. In tal caso al rinunciante è riconosciuto il rimborso della somma corrisposta quale tariffa al momento del rilascio della concessione, al netto delle spese contrattuali, diminuita del 10% per ogni anno o frazione di anno trascorsi dalla data di concessione. Nessuna somma è rimborsata in caso di rinuncia oltre il decimo anno dalla concessione.
2. Il Comune ha altresì facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di aree libere per l'edificazione di sepolture private, entro 6 mesi dalla data della concessione,

quando non siano state eseguite opere. In tal caso al rinunciante è riconosciuto il rimborso di una somma, al netto delle spese contrattuali, pari all'80% della tariffa corrisposta al momento del rilascio della concessione. Il rimborso avviene nei limiti delle disponibilità di bilancio.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincolo o condizione alcuna.
4. Qualora la fattispecie prevista al comma 1 riguardi sepolture alternativamente:
 - soggette a tutela ai sensi del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
 - costituenti monumenti funerari di pregio secondo la disciplina del Piano cimiteriale;
 - nelle quali sono tumulate personalità che abbiano assunto particolare rappresentatività rispetto alla storia cittadina;

l'accettazione della rinuncia alla concessione da parte del Comune, comunque facoltativa, è accompagnata da un accordo con gli aventi titolo, ferme restando le disposizioni di legge non derogabili, finalizzato alla conservazione dei manufatti interessati e/o a garantire la permanenza in luogo delle spoglie della personalità.

5. I manufatti funerari conservati ai sensi del comma precedente e le relative aree di sedime possono formare oggetto di nuova concessione a privati, la cui durata è disciplinata dall'art. 51 secondo la tipologia, mediante procedura ad evidenza pubblica ed a fronte del versamento al Comune della corrispondente tariffa al momento vigente e di un corrispettivo per la concessione del manufatto esistente, oggetto di offerta nell'ambito della citata procedura. L'atto di nuova concessione prevede gli obblighi, a carico del concessionario, necessari a perseguire le finalità indicate al comma precedente.

Art. 63 – Permuta della concessione

1. Il concessionario o l'avente titolo possono chiedere la permuta della concessione con altra da stipularsi per una nuova sepoltura in uno dei Cimiteri cittadini, finalizzata alla traslazione dei feretri, ceneri o resti dalla precedente alla nuova sepoltura. La permuta comporta l'estinzione di quella originaria e la stipula di una nuova concessione amministrativa, disciplinata dal presente Regolamento, con pagamento della tariffa tempo per tempo vigente.
2. Salvo diverso accordo con il Comune per i casi di sepolture costituenti monumenti funerari di pregio, o soggette a tutela ai sensi del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 e s.m.i. ovvero che possono essere riutilizzate a giudizio del competente Ufficio comunale, la permuta comporta la restituzione nella piena disponibilità del Comune dell'area o spazio della concessione da estinguersi, liberi da precedenti tumulazioni, manufatti, monumenti, ornamenti, ecc., senza oneri al riguardo per il Comune.
3. A fronte della anticipata estinzione della precedente concessione permutata, il Comune rimborsa agli aventi diritto l'importo della tariffa versata all'epoca del suo rilascio, al netto delle spese contrattuali, diminuito del 10% per ogni anno o frazione di anno trascorsi dalla data della stipula. Nessun rimborso è dovuto in caso di permuta effettuata trascorsi 10 anni dalla concessione da estinguersi. Il rimborso avviene nei limiti delle disponibilità di bilancio.
4. I soggetti ai quali è concessa la permuta hanno l'obbligo del trasferimento dei feretri, ceneri o resti e di rimozione dei materiali contestualmente alla disponibilità della nuova sepoltura. L'eventuale rimborso è subordinato all'adempimento che precede.

Art. 64 – Riutilizzo della sepoltura

1. Il diritto d'uso delle sepolture private si esercita sino al completamento della capienza del sepolcro, ai sensi dell'art. 93, comma 1, del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.
2. Il concessionario o l'avente titolo possono chiedere - in loculi o tombe già completamente occupati, secondo l'originario titolo o, comunque, di fatto ed in luogo dell'ampliamento della costruzione, ove possibile - la tumulazione di nuovi feretri di aventi ivi diritto alla sepoltura ai sensi del presente Regolamento, a fronte della estumulazione di uno o più cadaveri, ceneri o resti precedentemente tumulati, loro riduzione in resti o cremazione per essere ritumulati nella medesima sepoltura, o posti in ossario/cinerario comune ovvero tumulati in cimitero di altro Comune. La tumulazione dei nuovi feretri, dei resti o ceneri è soggetta al pagamento della tariffa tempo per tempo vigente.
3. L'estumulazione di feretri precedentemente tumulati può avvenire esclusivamente se decorsi almeno 20 anni dalla tumulazione.
4. I nuovi feretri tumulati ai sensi del comma 1 devono permanere nel tumulo per un periodo di tempo di almeno 20 anni, con eventuale prolungamento della concessione in essere per il tempo occorrente al raggiungimento del periodo indicato e dietro versamento della maggior somma tra la corrispondente tariffa prevista per la tumulazione e quella concessoria proporzionale al prolungamento della concessione.
5. Qualora la richiesta di riutilizzo del sepolcro per tumulazione di nuovi feretri ai sensi del comma 1 interessi concessioni perpetue, la stessa comporta la novazione del precedente rapporto concessorio e la stipula di una nuova concessione a tempo determinato, disciplinata dal presente Regolamento, con pagamento della tariffa come disciplinata dal comma precedente.

CAPO IV - ESTINZIONE, REVOCA, DECADENZA

Art. 65 – Estinzione della concessione

1. Le concessioni si estinguono:
 - alla loro naturale scadenza, se non rinnovate;
 - con la soppressione del cimitero, salvo quanto previsto dall'art. 26 del Reg. reg. n. 6/2004 e s.m.i.;
 - per rinuncia, permuta, riutilizzo, revoca o decadenza, ai sensi degli articoli 62, 63, 64, 66 e 67 del presente Regolamento;
 - con il decorso di 20 anni dall'ultima tumulazione, in assenza di concessionario od altro avente diritto.
2. Al momento dell'estinzione della concessione gli aventi diritto possono chiedere al Comune di recuperare dalla sepoltura i monumenti, arredi, segni funebri, decorazioni e simili, purchè non si tratti di opere di interesse storico o artistico soggette a vincolo, nel qual caso si applicano le norme in materia.
3. Al momento dell'estinzione della concessione, qualora gli aventi titolo non dispongano sulla ricollocazione di feretri, resti o ceneri tumulati, vi provvede il Comune collocando i medesimi, previa informazione agli interessati, rispettivamente in area per l'inumazione, nell'ossario o cinerario comune. Le estumulazioni sono soggette al pagamento della relativa tariffa.

Art. 66 - Revoca della concessione

1. Le concessioni cimiteriali possono essere revocate per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi specifici di tutela di opere di interesse storico-artistico. I criteri di individuazione delle tombe di interesse storico-artistico sono contenuti nel Piano cimiteriale. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.
2. Previo accertamento dei relativi presupposti, l'avvio del procedimento di revoca della concessione è comunicato agli interessati nei modi di legge.
3. In caso di accertata irreperibilità degli interessati, l'avvio del procedimento è altresì affisso all'ingresso del Cimitero ed in corrispondenza della sepoltura per almeno 90 giorni consecutivi.
4. Il provvedimento finale di revoca è assunto dal Dirigente competente o suo delegato e notificato agli interessati nei modi di legge; una volta definitivo, l'area ritorna in possesso del Comune.
5. Nel caso di revoca della concessione agli aventi diritto è concessa a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originario titolo o per la durata di 20 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, una sepoltura nell'ambito dello stesso Cimitero, in area o costruzione indicati dal Comune. Rimangono a carico del Comune le spese per la traslazione di feretri, resti ossei e ceneri dalla vecchia alla nuova sepoltura. Si applica in ogni caso l'art. 21-quinquies della legge 7/8/1990 n. 241.
6. Il giorno fissato per la traslazione è comunicato con adeguato preavviso agli interessati reperibili e la sua esecuzione avviene anche senza la presenza di essi.

Art. 67 – Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione cimiteriale, perpetua o temporanea, è dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando è accertato che il concessionario e quanti avrebbero avuto diritto ad esservi tumulati sono deceduti e sono stati collocati in altra sepoltura;
 - b) quando è accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) quando il concessionario o, se defunto, i suoi aventi causa non abbiano provveduto ad ultimare i lavori di costruzione entro 18 mesi dalla data del titolo abilitativo ai lavori e si abbia palese stato di abbandono della erigenda sepoltura;
 - d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - e) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione e decoro della stessa; l'accertamento delle condizioni indicate è documentato con verbale di sopralluogo corredato da rilievi fotografici, a cura del personale addetto all'Ufficio Cimiteri;
 - f) decorsi 2 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione;
 - g) quando sepolture perpetue risultino inutilizzate e l'atto di concessione sia stato stipulato da più di 60 anni;
 - h) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo e la decadenza sia espressamente prevista nell'atto di concessione.

2. Previo accertamento dei relativi presupposti, l'avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza della concessione è comunicato agli interessati nei modi di legge.
3. Nei casi indicati al comma 1, la decadenza non può essere dichiarata se non previa diffida e contestuale concessione ove possibile di un termine per ottemperare, notificata ai sensi di legge al concessionario o, se defunto, ai suoi aventi causa, ed allorquando gli interessati non abbiano provveduto.
4. La diffida relativa alla lettera c) del comma 1 fissa un termine massimo di un ulteriore anno per ultimare i lavori. La diffida relativa alle lettere e), f) e g) fissa un termine massimo di 6 mesi per ottemperare agli obblighi ivi previsti.
5. In caso di accertata irreperibilità degli interessati, l'avvio del procedimento e la diffida sono altresì affissi all'ingresso del Cimitero ed in corrispondenza della sepoltura per almeno 90 giorni consecutivi.
6. Trascorso invano il termine contenuto nella diffida, è adottato il provvedimento di decadenza della concessione con il quale, una volta definitivo, l'area ritorna in possesso del Comune e può essere concessa ex novo. Il provvedimento finale è assunto dal Dirigente competente o suo delegato e notificato agli interessati nei modi di legge.
7. Il provvedimento finale che dichiara la decadenza della concessione indica altresì la data fissata per l'estumulazione (od eventuale esumazione) di quanto eventualmente contenuto nella sepoltura e dispone per la ricollocazione. Nel giorno indicato, il cui preavviso deve essere di almeno 30 giorni, l'estumulazione avviene anche in assenza degli interessati.

Art. 68 - Conservazione e tutela dei beni culturali, monumenti di pregio e sepolture storiche

Le disposizioni per la conservazione e tutela dei beni culturali, monumenti di pregio e sepolture storiche di cui all'art. 62, commi 4 e 5, si applicano anche ai casi di estinzione, revoca e decadenza della concessione, in quanto compatibili.

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Art. 69 - Imprese incaricate di lavorare nei Cimiteri

1. Per l'esecuzione di lavori, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie e simili delle sepolture in concessione, quando non si tratti di interventi riservati al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di imprese titolate all'esercizio dell'attività specifica autonomamente individuate.
2. Le imprese che intendono eseguire lavori all'interno dei Cimiteri per conto degli aventi titolo sono tenute al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
3. Il concessionario o gli altri aventi titolo, previa comunicazione all'Ufficio Cimiteri, possono, sotto la propria diretta responsabilità, eseguire o far eseguire nei modi di legge sulle sepolture private quegli interventi di manutenzione ordinaria, esclusi dalla normativa in materia edilizia e sulla sicurezza del lavoro, che non richiedono l'utilizzazione di strumenti o perizie particolari e non siano possibile causa di rischio, anche per i visitatori.

Art. 70 - Lavori nei Cimiteri

1. L'esecuzione di quanto indicato all'art. 69, comma 1, richiede la preventiva presentazione al Comune delle istanze/comunicazioni e documenti previsti dalle norme in materia (edilizia, sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.) in relazione alla tipologia di attività da eseguirsi. Anche in assenza di previsioni normative, l'esecuzione di detti interventi deve comunque essere preventivamente comunicata all'Ufficio Cimiteri, con l'indicazione della data di esecuzione, una copia dell'incarico affidato e la descrizione degli interventi da eseguire. La comunicazione deve essere corredata da una dichiarazione liberatoria, conforme al modello fornito dal Comune, con la quale gli interessati e l'impresa sollevano espressamente il Comune di Legnano da ogni tipo di responsabilità connessa all'esecuzione dell'intervento e si obbligano al rispetto della normativa in materia di sicurezza, previdenza ed assicurazione del lavoro e delle norme del presente Regolamento.
2. In caso di evidenti inadempienze relative alle norme sulla sicurezza del lavoro o di attività che rechino pericolo, danno o disturbo alla struttura od alle attività cimiteriali, il personale addetto al servizio cimiteriale ne intima la sospensione immediata, fatte salve le ulteriori previsioni di legge.
3. All'interno dei Cimiteri è di norma vietata la lavorazione dei materiali, che devono esservi introdotti soltanto a lavorazione ultimata. Per particolari e giustificati motivi l'Ufficio Cimiteri può autorizzare la lavorazione in loco, individuando l'area di lavoro.
4. Coloro che eseguono i lavori devono adottare tutte le cautele di legge, quelle comunque necessarie per garantire l'incolumità di cose e persone ed osservare in ogni caso le norme in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza nei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, in quanto applicabili. Prima dell'inizio dei lavori per la costruzione di tombe o per la posa in opera di monumenti le imprese incaricate dell'esecuzione devono consegnare al personale cimiteriale il piano operativo della sicurezza e, nei casi previsti dalla legge, anche il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza.
5. Possono accedere ai Cimiteri, per il solo trasporto di segni funebri o materiali e per il tempo strettamente necessario alle operazioni da compiersi, previa autorizzazione del personale addetto al servizio cimiteriale, gli automezzi delle imprese aventi titolo a lavorarvi. Al momento dell'ingresso deve essere consegnata al personale cimiteriale una comunicazione, firmata dal responsabile dell'impresa, contenente l'indicazione ed ubicazione delle sepolture su cui si intendono eseguire i lavori, il nominativo del concessionario o committente con una copia dell'incarico affidato e la tipologia dei lavori da eseguirsi. E' fatto divieto di sostare, transitare o eseguire operazioni in zone diverse da quelle dove si trovano le sepolture interessate dall'intervento comunicato.
6. La terra, i materiali di risulta e tutto quanto necessario per l'esecuzione dei lavori o proveniente da essi dovrà essere custodito e circoscritto esclusivamente all'interno dell'area di cantiere; soltanto in caso di impossibilità oggettiva quanto sopra potrà essere depositato, per il tempo strettamente necessario, nei luoghi e nei modi preventivamente indicati ed autorizzati dal Servizio cimiteriale. E' fatto divieto di occupare spazi pubblici senza preventiva autorizzazione ed il pagamento degli eventuali tributi, ovvero spazi diversi o ulteriori a quelli autorizzati. Tutto quanto irregolarmente posizionato all'interno dei Cimiteri sarà rimosso d'ufficio, senza preavviso nel caso costituisca pericolo od intralcio alla normale fruibilità e destinazione dei luoghi. I costi di rimozione saranno posti a carico di chi esegue i lavori.

7. La temporanea delimitazione delle aree concesse per la costruzione di sepolture o di quelle indicate al comma precedente deve essere limitata entro lo spazio assegnato, essere adeguatamente recintata e segnalata, avere caratteristiche tali da impedire l'accesso alle persone non autorizzate e garantire l'incolumità delle persone, secondo le norme in materia.
8. E' fatto obbligo a coloro che eseguono il lavori di provvedere al ripristino e pulizia degli spazi al termine delle attività. I rifiuti e materiali prodotti durante l'esecuzione degli interventi devono essere tempestivamente asportati dal Cimitero e smaltiti, a cura e spese del produttore, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 71 – Orari e limitazioni all'esecuzione dei lavori

1. Qualunque tipo di lavoro nei Cimiteri può essere svolto solo durante gli orari di apertura al pubblico, nei giorni feriali con l'esclusione del sabato.
2. Per ragioni di sicurezza l'Ufficio Cimiteri, con adeguato preavviso, può limitare ulteriormente l'esecuzione di lavori in giorni di particolare afflusso di persone, ovvero in presenza di lavori di manutenzione e durante inumazioni ed esumazioni, limitatamente alle aree limitrofe allo svolgimento delle attività.

Art. 72 - Prescrizioni in occasione della Commemorazione dei defunti

1. A tutela della sicurezza delle persone e del decoro dei luoghi, in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei defunti il Dirigente competente, con proprio provvedimento, adotta specifiche prescrizioni e limitazioni per l'introduzione, la posa in opera di materiali e per i lavori in genere, con riguardo ai giorni di prevedibile maggiore afflusso di visitatori.
2. Nella stessa occasione, le imprese operanti nei Cimiteri devono in ogni caso sospendere tutti i lavori non ultimati e provvedere alla messa in sicurezza dei cantieri, alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di ponteggi e simili ed alla rimozione di tutto ciò che risulta potenzialmente pericoloso o contrario al particolare decoro dei luoghi.

Art. 73 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili verso il Comune della corretta esecuzione dei lavori e degli interventi in genere e degli eventuali danni arrecati al patrimonio comunale o a terzi in dipendenza degli stessi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa esecutrice.
2. Laddove ritenuto opportuno dal Ufficio Cimiteri in relazione alla tipologia di intervento, l'esecuzione di lavori, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie e simili è subordinata al versamento, da parte dell'impresa esecutrice, di una somma a titolo di deposito cauzionale il cui importo è determinato dall'organo comunale competente, a garanzia di eventuali danni al patrimonio pubblico od altri oneri per il Comune.
3. Il deposito cauzionale è restituito al termine dell'intervento ed a seguito di verifica in luogo da parte del competente Ufficio comunale. Il Comune può trattenere in tutto o in parte la somma depositata, a titolo di risarcimento dei danni arrecati al patrimonio pubblico od altri oneri sostenuti, fatta salva la dimostrazione del maggior danno.

Art. 74 - Pulizia delle tombe

La pulizia delle tombe deve essere svolta dai concessionari o da personale di loro fiducia espressamente e direttamente incaricato. A tal fine, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di Polizia Urbana, il titolare della concessione dovrà comunicare all'Ufficio Cimiteri i nominativi degli incaricati e depositarne copia di un documento di identità.

Art. 75 - Vigilanza

1. Il Responsabile dei Servizi Demografici, o suo delegato, vigila che l'esecuzione delle opere, costruzioni, lavori e simili sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed agli eventuali vincoli o prescrizioni imposti. Egli può impartire le opportune disposizioni e fare rilievi o contestazioni, anche ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti previsti dalla legge o dal presente regolamento.
2. Il Responsabile dei Servizi Demografici, o suo delegato, con l'ausilio del personale addetto al Cimitero, accerta, ad interventi ultimati, la loro regolare esecuzione e, in caso di esito positivo, propone al competente Ufficio comunale la restituzione del deposito cauzionale.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 76 - Personale addetto ai Cimiteri

1. Il personale addetto ai Cimiteri è tenuto all'osservanza delle norme del presente Regolamento e di quelle in esso richiamate, nonché a farle rispettare da chiunque abbia accesso ai luoghi. E' altresì tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico e consono alla caratteristica del luogo, anche avendo cura dell'abbigliamento di servizio;
 - b) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
 - c) a vigilare rispetto a tutto ciò che avviene all'interno dei Cimiteri, intervenendo nei limiti delle proprie competenze in caso di violazioni od altre situazioni anomale o segnalando prontamente al Responsabile dei Servizi Demografici, ovvero ad eventuali altri organi competenti, ogni fatto o situazione degni di nota che non possa essere direttamente affrontata e risolta;
 - d) a consegnare al Responsabile dei Servizi Demografici cose rinvenute o recuperate all'interno dei Cimiteri.
2. Il mancato rispetto degli obblighi indicati al comma precedente può costituire violazione contrattuale o disciplinare secondo le norme applicabili in materia, salvo che il fatto costituisca ulteriore o diversa violazione di legge.

Art. 77 – Tenuta di registri e documenti

Presso l'Ufficio Cimiteri e/o presso i Cimiteri sono tenuti i seguenti registri e documenti:

- a. registro cronologico-schedario informatico delle sepolture nei Cimiteri, per l'aggiornamento continuo e le relative variazioni, costituenti l'anagrafe cimiteriale;
- b. registro giornaliero delle operazioni cimiteriali;

- c. scadenziario delle concessioni, predisposto entro il mese di settembre di ogni anno, con l'elenco, distinto per Cimitero, delle concessioni in scadenza nell'anno successivo, al fine di programmare gli interventi di esumazione, estumulazione e connessi ai sensi delle norme in materia e del presente Regolamento.

Art. 78 – Rapporti con il Comune

1. Chiunque, avendone titolo, commissiona un qualsiasi servizio funebre o cimiteriale (trasporto, inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione, traslazione, ecc.) od una concessione o sepoltura (in area di inumazione, loculo, tomba, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, monumenti, ecc. o la costruzione di tombe, edicole, ecc., s'intende agisca in nome, per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione tra più aventi diritto il Comune di Legnano si intende e resta estraneo ad ogni conseguente azione, di qualunque natura. Lo stesso pertanto, per quanto di propria competenza secondo le norme, si limita a mantenere fermo lo stato di fatto finché non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza esecutiva.

Art. 79 - Competenze

L'adozione di atti e provvedimenti nelle materie disciplinate dal presente Regolamento spetta agli Organi ed ai Responsabili degli Uffici e Servizi, secondo le competenze fissate dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dagli atti di organizzazione del Comune di Legnano.

Art. 80 - Sanzioni

1. Salvo diversa disposizione di legge o diversa specifica sanzione già indicata nel testo, alle violazioni delle disposizioni del presente Regolamento comunale e degli obblighi ivi richiamati si applica la sanzione prevista dall'articolo 7 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 (TUEL).
2. Il relativo procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 24/11/1981 n. 689 e dal Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative, in quanto applicabile.
3. L'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non esonera il responsabile della violazione dall'obbligo del risarcimento del danno o del ripristino dei luoghi al primitivo stato.

Art. 81 – Norme finali - Entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, della L.R. della Lombardia 30/12/2009 n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), del Reg. reg. della Lombardia 9/11/2004 n. 6, e loro successive modifiche ed integrazioni, e le altre disposizioni della normativa vigente in materia.
2. Eventuali modifiche normative introdotte con atti di legislazione sovraordinata nelle materie oggetto del presente Regolamento si intendono recepite in modo automatico, senza necessità di modifica dello stesso.
3. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare che lo approva.

4. Dalla sua entrata in vigore, cessano gli effetti di ogni altra norma comunale incompatibile con quelle contenute nel presente regolamento.